

COMUNE DI NISCEMI

Prov. di CALTANISSETTA

All. alla delib.n.162 del
29.3.1988

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER PERSONALE DIPENDENTE
CHE PRESTA SERVIZIO NELLE AREE DI PRONTO INTERVENTO-ART.28 D.P.R. 347/1983

ART. 1

E' istituito nell'ambito dei servizi di pronto intervento il servizio di reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento nei casi di emergenza di cui al piano locale di protezione civile, nei casi di particolare necessità operativa o per qualsiasi altro evento di pubblico interesse che dovesse verificarsi in qualsiasi ora del giorno e della notte.

ART. 2

Per "Reperibilità domiciliare" si intende l'obbligo del dipendente, incluso del relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente nell'arco delle 24 ore le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità a raggiungere il posto di servizio e di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.

ART. 3

L'indennità di reperibilità compete, per un massimo di 6 giorni al mese, per il fatto di essere a disposizione dell'Ente al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 4

L'indennità di reperibilità è di 18.000 per ogni 24 ore e per avere diritto a tale indennità la reperibilità non può non essere inferiore a 24 ore.

ART. 5

La prestazione effettivamente richiesta, in quanto prestata al di fuori del normale orario di servizio è compensata a parte come lavoro straordinario. Le ore di straordinario prestato non sono comprese nel tetto delle ore di straordinario previsto dall'art.16 del D.P.R. n.268/1987.

ART. 6

Il compenso per il servizio di reperibilità sarà liquidato con provvedimento sindacale nel mese successivo a quello in cui il dipendente sia rimasto effettivamente disponibile, previa presentazione di certificato di servizio dal responsabile dell'Ufficio, vistato dal Segretario Generale e dal Sindaco.

ART. 7

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato dal personale normalmente indicato nella deliberazione n.412 del 28.5.1986 di G.M. Sono esclusi i dipendenti eventualmente distaccati in altri uffici per l'espletamento di servizi che non rientrano fra i compiti di istituto.

ART. 8

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno giornaliero di reperibilità deve essere consegnato a cura del responsabile dell'Ufficio al Segretario Generale.